

SENTENZA N. [REDACTED]

N. 22394/2003

N. REG. DEP.

Sent. 6503/06
Reg. 4936/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione, notificato in data 26-31-3-2003 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la
rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende
per procura a margine della comparsa di risposta-

CONVENUTO

e contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]
presso lo studio degli avv. ti [REDACTED], che la rappresentano e
difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio i sigg. [REDACTED] per sentir dichiarare, previ alcuni accertamenti e pronunzie preliminari, inefficace, ex art. 2901 c.c., la divisione ereditaria (asseritamente) intervenuta tra i convenuti dei beni caduti in successione a seguito del decesso della loro madre, sig.ra [REDACTED]. A sostegno della domanda la sig.ra [REDACTED] assumeva di essere titolare di svariati crediti nei confronti di uno solo dei convenuti, l'ex marito, sig. [REDACTED] derivanti da provvedimenti di definizione del pregresso rapporto matrimoniale, inerenti agli obblighi del proprio mantenimento nonché di quello della figlia [REDACTED] e che tali ragioni creditorie sarebbero state pregiudicate da una non ben precisata divisione tra il predetto sig. [REDACTED] e i fratelli sigg. [REDACTED] riguardante, come detto, i beni caduti in successione a seguito del decesso della madre, sig.ra [REDACTED].

Si costituivano in giudizio i convenuti [REDACTED] mentre non si costituiva [REDACTED] che veniva dichiarato contumace.

[REDACTED] levava che l'attrice non aveva indicato i beni mobili oggetto dell'accordo divisionale di cui chiedeva la revocatoria, né aveva materialmente prodotto (ancorchè indicato) il doc. 12 qualificato "inventario", mentre i documenti prodotti o non corrispondevano a quelli indicati con l'atto di citazione ovvero non risultavano nemmeno allegati.

Aggiungeva che l'azione proposta difettava del suo presupposto principale ed in particolare dell'esistenza dell'atto, oggetto di revocatoria, tale da determinare una diminuzione del patrimonio del debitore in modo da renderlo insolvente nei confronti del creditore. Di ciò l'attrice non aveva fornito alcuna prova ed anzi aveva prospettato un occultamento, da parte del convenuto, dei beni mobili lasciati in eredità dalla madre con un conseguente incremento del proprio patrimonio.

[REDACTED] a sua volta, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nei propri confronti, atteso che l'attrice non vantava nei

suoi confronti alcun credito e, dunque, avrebbe dovuto impugnare l'asserita divisione solo per la quota spettante al sig. [REDACTED]. Aggiungeva, altresì, che in assenza dell'atto divisionale impugnato non era possibile valutare il carattere pregiudizievole dello stesso alle ragioni creditorie della stessa attrice, tanto più che proprio quest'ultima prospettava che l'eccepita divisione aveva riguardato "solo una minima parte dei beni" caduti in successione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice medesima per avere richiesto la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.

Concessi i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., all'udienza in data 18.2.2005 il Giudice, respinte le prove orali dedotte dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza in data 16.2.2006 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice non sono fondate e pertanto non meritano accoglimento.

L'attrice ha proposto una serie di domande preventive dirette, da un lato, ad accertare e dichiarare la sussistenza di propri crediti nei confronti del convenuto [REDACTED] e, dall'altro, ad accertare la consistenza del patrimonio della sig.ra [REDACTED] al momento della sua morte (avvenuta il 7.3.2002), l'occultamento di gran parte di tale patrimonio da parte degli eredi con la conseguente declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice medesima della divisione ereditaria tra i sigg. [REDACTED]

Ora, ritiene il Giudice che l'attrice abbia certamente dimostrato la sussistenza del proprio credito nei confronti dell'ex marito, sig. [REDACTED], come si evince dai provvedimenti giudiziari civili e penali dalla stessa prodotti, così come abbia comprovato le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei suddetti provvedimenti.

Nondimeno, fondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice formulata dalla convenuta [REDACTED]. Non vi è dubbio, infatti, che l'attrice risulta creditrice nei confronti di uno solo dei convenuti, precisamente di [REDACTED]. [REDACTED] con la conseguenza che non avrebbe dovuto convenire in revocatoria anche la convenuta. Se è vero che l'azione revocatoria può avere ad oggetto anche un bene in comunione, in relazione al quale vi sia un atto dispositivo, tuttavia se soltanto alcuni dei comproprietari erano debitori è evidente che potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante al condebitore, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della azione revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti che non erano debitori. Conseguentemente, l'attrice avrebbe dovuto impugnare l'asserita divisione solo per la quota spettante al sig. [REDACTED].

Nel merito, occorre poi rilevare che se è certamente ammissibile l'azione revocatoria nei confronti di una divisione che, come negozio neutro avente carattere dichiarativo, non presuppone ai fini della revocatoria la prova del "*consilium fraudis*" in capo agli altri dividendi, essa tuttavia necessita sempre la dimostrazione del pregiudizio arrecato dal debitore al creditore (Trib. Messina 11.10.04; Corte Appello Milano 3.2.99; Trib. Roma 22.3.94).

Costituisce poi orientamento consolidato quello secondo cui in tema di azione revocatoria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto o disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore provare, per sottrarsi agli effetti della revocatoria, che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 5972/05 e n. 20813/04).

Nella specie, l'attrice si è limitata a produrre documentazione (doc.16 e 17) atta a comprovare l'entità del patrimonio della sig.ra [REDACTED], quando la stessa era

ancora in vita, ma non ha invece dimostrato l'esistenza di alcun effettivo atto di divisione intervenuto tra i coeredi, tale da pregiudicare le ragioni creditorie di essa attrice.

Per la verità la stessa attrice assume che gli eredi [redacted] si siano divisi solo una minima parte dei beni ereditari, occultando invece il restante patrimonio, ma tale prospettazione, qualora rispondente al vero, sarebbe in contrasto con la stessa azione proposta che presuppone appunto un pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore attraverso una diminuzione del patrimonio del debitore.

L'attrice non ha dimostrato la sussistenza dell'intervenuta divisione ereditaria e dunque dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, di guisa che l'azione proposta per tale sola ragione deve essere respinta.

In sede di conclusioni l'attrice ha ribadito le istanze istruttorie, già formulate e nel corso del giudizio respinte. Si deve ancora ribadire l'inaammissibilità e l'irrilevanza delle prove orali dedotte in quanto dirette a dimostrare la consistenza del patrimonio della sig.ra [redacted] prima del decesso, mentre, invece, avrebbero dovuto riguardare l'individuazione dei beni asseritamente caduti in successione e soprattutto oggetto dell'asserita divisione pregiudizievole.

Non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta [redacted]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola convenuta [redacted], atteso che il convenuto [redacted] non ha depositato alcuna nota.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


- 1) dichiara la carenza di legittimazione attiva ad agire dell'attrice ex art. 2901 c.c. nei confronti della convenuta [redacted]
- 2) respinge le domande dell'attrice perché infondate;
- 3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta [redacted] che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted]

per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per diritti, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 30.5.2006

Il Giudice

Valter Colombo



4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
1 - GIU. 2006
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Francesco d'Adda